

L.R. 22/2022, articolo 7, commi 56 – 61. “Sostegno a progetti di validazione di idee e tecnologie innovative che prevedano il raggiungimento di un TRL 6, 7 o 8.”

(Avviso approvato con nota dd. 30/04/2024)

Sommario

Articolo 1. Inquadramento normativo e finalità	3
Articolo 2. Definizioni	3
Articolo 3. Dotazione finanziaria	5
Articolo 4. Soggetti beneficiari	5
Articolo 5. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari	6
Articolo 6. Progetti ammissibili	7
Articolo 7. Durata dei progetti	7
Articolo 8. Termini di presentazione della domanda e limite di partecipazione	8
Articolo 9. Spese ammissibili	8
Articolo 10. Spese non ammissibili	9
Articolo 11. Intensità e limite del finanziamento	10
Articolo 12. Divieto di cumulo	11
Articolo 13. Presentazione della domanda	11
Articolo 14. Composizione della domanda	11
Articolo 15. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	13
Articolo 16. Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità	13
Articolo 17. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità	14
Articolo 18. Valutazione tecnica di ammissibilità	14
Articolo 19. Concessione dell'aiuto	15
Articolo 20. Erogazione anticipata	15
Articolo 21. Variazioni al progetto	16
Articolo 22. Variazioni soggettive	17
Articolo 23. Termini e modalità di rendicontazione	18
Articolo 24. Istruttoria della rendicontazione	20
Articolo 25. Liquidazione del contributo	21
Articolo 26. Sospensione dell'erogazione del contributo	21
Articolo 27. Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo	21
Articolo 28. Controlli e ispezioni	22
Articolo 29. Obblighi dei beneficiari	22
Articolo 30. Vincolo di stabilità delle operazioni	24
Articolo 31. Trattamento dei dati personali	24
Articolo 32. Responsabile del procedimento	24
Articolo 33. Rinvio	25
Articolo 34. Disposizioni finali	25

ALLEGATI ALL'AVVISO

Allegato A - TRAIETTORIE DI SVILUPPO DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE

INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027

Allegato B – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

Allegato C – CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

Allegato D – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Articolo 1. Inquadramento normativo e finalità

1. Il presente avviso è emanato in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), articolo 7, commi 56 - 61 e dal relativo “Regolamento recante i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti finalizzati all’attrazione di investimenti, al sostegno di start-up innovative e alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle Scienze della Vita ai sensi dell’articolo 7, commi 56 e 57, della Legge Regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)” emanato con decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023, di seguito “Regolamento”.
2. Con il presente avviso si intende sostenere la realizzazione di progetti di validazione di idee e tecnologie innovative tramite l’innalzamento del livello di maturità tecnologica per favorire l’avvicinamento di prodotti e servizi innovativi all’ingresso sul mercato nell’ambito dell’Area di specializzazione “Salute, Qualità della Vita, Agroalimentare e Bioeconomia” della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4) e, in particolare, nell’ambito delle traiettorie di sviluppo individuate nell’Allegato A al presente avviso.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si adottano le seguenti definizioni:
 - a) **ricerca industriale:** ai sensi dell’articolo 2, punto 85) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
 - b) **sviluppo sperimentale:** ai sensi dell’articolo 2, punto 86) del Regolamento (UE) 651/2014, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
 - c) **microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI:** le imprese che soddisfano i requisiti di cui all’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai

- seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata:
- i. Microimpresa: da 0 a 9 occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
 - ii. Piccola impresa: da 10 a 49 occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
 - iii. Media impresa: da 50 a 249 occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate) che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- d) start-up innovativa: impresa che possiede i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- e) spin-off: impresa nata per scorporamento di un'altra impresa, la quale mantiene tuttavia un ruolo fondamentale nei confronti della nuova realtà imprenditoriale, esercitando su di essa una significativa influenza, soprattutto in termini di competenze di attività svolte. Lo spin-off impiega il know-how cumulato dall'impresa madre per sviluppare un nuovo sentiero di conoscenze e uno specifico utilizzo che non rientrano in termini istituzionali o strategici nei fini dell'organizzazione di origine. Si intendono anche gli spin-off accademici, ovvero imprese nate per utilizzare e valorizzare i risultati della ricerca accademica svolta nelle università o negli organismi pubblici di ricerca;
- f) organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza: ai sensi dell'articolo 2, punto 83) del Regolamento (UE) 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- g) sistema regionale delle Scienze della Vita: strutture o raggruppamenti organizzati di soggetti, quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca, organizzazioni senza scopo di lucro e altri operatori economici, che incentivano attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e che contribuiscono efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi nell'area delle scienze della vita, così come definita nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S4) regionale approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021;
- h) livello di maturità tecnologica, di seguito denominata "Technology readiness levels" (TRL): definizione mutuata dal programma *Horizon* per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si collocano, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti o servizi per il mercato. Ai fini di questo avviso si specifica quanto segue:
- i. TRL 1: principi di base osservati;
 - ii. TRL 2: concetto della tecnologia formulato;
 - iii. TRL 3: prova sperimentale del concetto;
 - iv. TRL 4: validazione in laboratorio del concetto;
 - v. TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;
 - vi. TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante;
 - vii. TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo;
 - viii. TRL 8: sistema completo e qualificato;

- ix. TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale.
- i) Struttura competente per la gestione: il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa Società Benefit in qualità di Ente gestore del Cluster regionale Scienze della Vita;
- j) Struttura competente per la parte di valutazione tecnica: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- k) impresa in difficoltà: ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) 651/2014, impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- l) Strategia per la specializzazione intelligente: strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1970 del 23 dicembre 2021, come da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2 dicembre 2022, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione;
- m) normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- n) soggetti indipendenti: imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 3. Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente avviso è pari a 10.040.000,00 di euro (diecimilioniquarantamila/00), integrabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso:
- a) micro, piccole, medie e grandi imprese;
 - b) start-up innovative;
 - c) spin-off;
 - d) università;
 - e) organismi di ricerca.

Articolo 5. Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

1. I beneficiari di cui all'articolo 4 non devono svolgere attività rientranti tra quelle indicate nell'Allegato B al presente avviso e devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
 - a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale e regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto;
 - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale a pena di decadenza dal beneficio;
 - c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
 - f) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - h) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
 - i) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia, prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i 150.000,00 euro (centocinquantamila/00);
 - j) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.
2. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), per accedere all'intensità di finanziamento di cui all'articolo 11 comma 6, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), f), g), h) e j), non devono svolgere attività economica, ovvero un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato. Qualora i beneficiari svolgano sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il solo finanziamento dell'attività non economica purché, alternativamente:
 - a) i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate siano nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità;
 - b) il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione, quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso delle attività non

economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economica non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva del soggetto.

3. I requisiti di cui al comma 2, riferiti all'attività economica, devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.

Articolo 6. Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento progetti di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale finalizzati alla validazione di idee e tecnologie innovative che, partendo da un TRL pari a 4, prevedano alternativamente il passaggio al TRL 6, 7 o 8.
2. I progetti devono essere realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale e devono essere afferenti all'Area di specializzazione "Salute, Qualità della Vita, Agroalimentare e Bioeconomia" e alle traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4) indicate nell'Allegato A al presente avviso.

Articolo 7. Durata dei progetti

1. I progetti devono avere una durata compresa tra:
 - a) minimo 6 mesi e massimo 15 mesi, per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 6;
 - b) minimo 6 mesi e massimo 18 mesi, per i progetti che prevedono raggiungimento del TRL 7;
 - c) minimo 6 mesi e massimo 18 mesi, per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 8.
2. I beneficiari devono avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di assegnazione del contributo. Qualora il progetto venga avviato in data antecedente a quella di presentazione della domanda, le spese sostenute tra la data di inizio e la data di presentazione della domanda non verranno accolte.
3. I beneficiari sono tenuti a comunicare alla Struttura competente per la gestione la data di avvio del progetto entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 19 comma 1.
4. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 20 (venti) giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione di contributo ai sensi dell'articolo 19 comma 1.
5. Qualora il progetto venga avviato in data successiva ai 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo, in assenza di richiesta di proroga il contributo è revocato.
6. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data della prima fattura.
7. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto come attestato nel diario del progetto;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto oppure la data dell'ultima fattura.
8. Il beneficiario prima della scadenza del termine di conclusione del progetto può presentare una richiesta debitamente motivata di proroga del termine di conclusione del progetto per la durata massima di 2 mesi.

9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga o di presentazione dell'istanza medesima oltre i termini stabiliti al comma 6, sono comunque fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili fino alla data di conclusione del progetto, previa verifica della compiuta realizzazione dello stesso.

Articolo 8. Termini di presentazione della domanda e limite di partecipazione

1. Per la presentazione delle domande è prevista l'apertura di cinque sportelli periodici, fino all'esaurimento delle risorse stanziato secondo la seguente cadenza:
 - a) primo sportello: dalle 10.00 del 1 luglio 2024 alle 16.00 del 30 settembre 2024;
 - b) secondo sportello: dalle 10.00 del 4 novembre 2024 alle 16.00 del 31 gennaio 2025;
 - c) terzo sportello: dalle 10.00 del 3 marzo 2025 alle 16.00 del 3 giugno 2025;
 - d) quarto sportello: dalle 10.00 del 1 luglio 2025 alle 16.00 del 30 settembre 2025;
 - e) quinto sportello: dalle 10.00 del 3 novembre 2025 alle 16.00 del 2 febbraio 2026.
2. La Struttura competente per la gestione comunica, tramite avviso periodico pubblicato sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavitafvg.it/>, le risorse finanziarie disponibili alla chiusura di ciascuno sportello, nonché la chiusura degli sportelli per carenza di risorse e l'eventuale successiva riapertura in caso di assegnazione di ulteriori risorse.
3. La partecipazione al presente avviso da parte di ciascun richiedente è consentita per un massimo di 1 (una) domanda per ogni singolo sportello. Qualora i richiedenti siano università e organismi di ricerca, il limite di partecipazione fa riferimento alle domande presentate dal singolo Dipartimento/Unità Operativa/Servizio/Struttura di ricerca specifica appartenente alla medesima università o organismo di ricerca. Qualora un richiedente superi tale limite viene considerato ammissibile il primo progetto validamente presentato in ordine cronologico.

Articolo 9. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese al netto dell'IVA, salvo nei casi in cui rappresenti un costo per il beneficiario, purché strettamente legate alla realizzazione dei progetti e sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto, fatte salve quelle sostenute per la certificazione delle spese che possono essere sostenute successivamente alla data di conclusione del progetto:
 - a) personale: la spesa relativa al personale impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui vi è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto.
Le spese del personale sono determinate a costi reali come dettagliato nell'allegato D.
Il personale deve essere legato al soggetto richiedente da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o da rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa, come dettagliato nell'allegato D. Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci non dipendenti, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente e titolari di specifico incarico o contratto come dettagliato nell'allegato D. Non sono ammissibili le spese del personale con mansioni amministrative e contabili;
 - b) strumenti e attrezzature: le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Sono ammissibili anche beni acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto. In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso;
 - c) prestazioni e servizi, servizi di consulenza qualificata acquisiti da soggetti esterni rispetto al beneficiario e alle normali condizioni di mercato:

- i. spese sostenute per prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi tra cui l'effettuazione di test, prove e i servizi in cloud;
 - ii. spese sostenute per servizi propedeutici alla brevettazione, registrazione di brevetti, divulgazione e diffusione dei risultati;
 - iii. spese connesse alla certificazione di prodotti;
 - iv. spese sostenute per servizi di consulenza qualificata per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, affidati attraverso contratto a università o organismi di ricerca o ad altri soggetti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;
 - v. spese sostenute per la certificazione delle spese del rendiconto; le sole spese di certificazione possono essere sostenute successivamente alla fine del progetto, e sono ammissibili fino a un massimo di 3.000,00 euro (tremila/00).
- La somma delle spese di prestazioni, servizi e servizi di consulenza qualificata di cui alla presente lettera c) non può costituire più del 30% delle spese totali del progetto;
- d) beni immateriali: i costi per l'acquisto di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza nel periodo di realizzazione del progetto acquisiti da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato. Tali beni sono ammissibili in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto. Sono ammissibili anche beni immateriali acquisiti tramite leasing o noleggio nel limite delle quote riferite al periodo di realizzazione del progetto;
 - e) realizzazione prototipi: le spese per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori o impianti pilota, quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato;
 - f) materiali di consumo: le spese sostenute per l'acquisto di materiali direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi;
 - g) spese generali: spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi nella misura del 10% dei costi relativi al personale.
2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'allegato D e devono essere rispettati a pena di inammissibilità delle spese medesime.
 3. Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato, di cui al comma 1, lettera c) è soddisfatto:
 - a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore sia un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n);
 - b) per i beneficiari università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore sia stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.
 4. Le università, gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, devono rispettare la normativa specifica sugli appalti vigente al momento dell'effettuazione della procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 10. Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste all'articolo 9 e, in particolare, le spese relative a:

- a) stagisti e personale in somministrazione, corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
- b) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi ed automezzi;
- c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
- d) operazioni di lease-back;
- e) beni o materiali usati;
- f) prelievi di magazzino;
- g) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria del beneficiario, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
- h) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
- i) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
- j) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e la predisposizione della rendicontazione;
- k) certificazione di qualità;
- l) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
- m) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
- n) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
- o) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Articolo 11. Intensità e limite del finanziamento

1. I finanziamenti alle imprese sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento (UE) 651/2014.
2. Per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 6, l'attività progettuale viene ricondotta nell'ambito della sola ricerca industriale e l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
 - i. micro e piccole imprese: 70%;
 - ii. medie imprese: 60%;
 - iii. grandi imprese: 50%.
3. Per i progetti che prevedono il raggiungimento di un TRL pari a 7 o 8, l'attività progettuale viene ricondotta nell'ambito del solo sviluppo sperimentale e l'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
 - i. micro e piccole imprese: 45%;
 - ii. medie imprese: 35%;
 - iii. grandi imprese: 25%.
4. I finanziamenti alle università e agli organismi di ricerca sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014 che considera "non aiuti" i contributi per i beneficiari individuati come università e organismi di ricerca, in relazione all'attività non economica.
5. Per i beneficiari di cui al comma 4 l'intensità di finanziamento applicabile è pari all'80% delle spese ammissibili.
6. Per tutti i beneficiari di cui all'articolo 4 il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto è pari a:
 - a) € 200.000,00 (duecentomila/00) per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 6;
 - b) € 400.000,00 (quattrocentomila/00) per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 7;
 - c) € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i progetti che prevedono il raggiungimento del TRL 8.

Articolo 12. Divieto di cumulo

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente avviso non sono cumulabili con altri contributi concessi per le medesime iniziative e aventi ad oggetto le medesime spese.
2. I contributi concessi alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime de minimis, fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) 651/2014. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. I contributi alle università e organismi di ricerca non sono cumulabili con altri aiuti dell'Unione europea e aiuti pubblici.

Articolo 13. Presentazione della domanda

1. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta ed inoltrata per via telematica tramite la piattaforma accessibile al seguente link <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> previa creazione di un profilo.
2. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal titolare di impresa individuale, dal legale rappresentante del richiedente o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma;
 - b) da un soggetto esterno delegato da uno dei soggetti di cui alla lettera a), secondo il modello pubblicato sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/>.
3. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro (sedici/00) da versare:
 - a) tramite F23/F24;
 - b) acquistando la marca da bollo cartacea presso i rivenditori autorizzati.
4. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso.

Articolo 14. Composizione della domanda

1. La domanda è composta da un documento in formato pdf firmato da uno dei soggetti titolari dell'art. 13 comma 2 generato dalla piattaforma accessibile al seguente link: <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> che sarà attivo a partire dalla data e dall'ora di apertura di ogni sportello e fino alla data e all'ora di chiusura del medesimo. Nella domanda il richiedente dovrà compilare i seguenti campi:
 - a) dati del soggetto che presenta il progetto (nome impresa/università/istituto di ricerca, tipologia, P. IVA/codice fiscale (o id. VAT estero), indirizzo sede legale ed eventuale sede operativa del progetto proposto, email, PEC, n. telefono);
 - b) titolo del progetto;
 - c) data presunta inizio progetto;
 - d) durata presunta del progetto.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dettagliata del progetto, come da modello (Allegato – “Relazione tecnica”), contenente:
 - i. il problema a fronte del quale viene proposta la soluzione, i benefici che da questa derivano, gli aspetti innovativi e il contesto in cui si inserisce, l'indicazione della sua durata e l'articolazione delle attività, l'indicazione del TRL di partenza e quello finale previsto;
 - ii. l'articolazione delle competenze da coinvolgere (interne ed esterne), gli elementi utili alla valutazione del progetto;
 - iii. la descrizione di beni, materiali e immateriali, servizi e consulenze, nella misura in cui verranno impiegati nel progetto;

- b) quadro di spesa dettagliato del progetto (Allegato – “Quadro di spesa dettagliato”);
- c) documento di identità del firmatario;
- d) relazione asseverata che attesti e motivi il TRL di partenza del progetto sulla base delle attività realizzate con le ricerche pregresse ed il TRL da raggiungere sulla base delle attività progettuali previste, delle risorse umane da impiegare e del budget a disposizione, (unitamente alla dichiarazione del sottoscrittore di non versare in situazioni di conflitto di interesse rispetto al proponente, derivanti anche da rapporti di convivenza, coniugio o parentela entro il secondo grado, e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di asseverazione e di non aver avuto rapporti di collaborazione con il proponente, a qualunque titolo, negli ultimi tre anni). La relazione può essere firmata esclusivamente da un soggetto, indipendente sia dal richiedente sia dalla Struttura competente per la gestione, che sia in possesso della certificazione accreditata secondo la norma italiana UNI 11814:2021 in qualità di Manager dell’innovazione o Specialista dell’innovazione, oppure da un incubatore certificato di start-up innovative iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2016. Tale relazione asseverata non potrà essere firmata:
 - i. dalla Struttura competente per la gestione o da un soggetto suo dipendente;
 - ii. da un professionista esterno alla Struttura competente per la gestione, qualora sia in corso una collaborazione/incarico/affido con la medesima su attività analoghe o connesse a quelle previste nel presente avviso.;
- e) dichiarazioni sostitutive di atto notorio (Allegato – “Dichiarazione requisiti beneficiari pubblici/privati”) sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante del richiedente, attestanti:
 - i. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 5;
 - ii. il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell’articolo 12;
 - iii. per le sole imprese, la dimensione aziendale, al fine di definire la pertinente intensità contributiva;
 - iv. l’iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell’impresa per i titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - v. limitatamente alle università e agli organismi di ricerca, il rispetto dei vincoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) riferiti all’attività economica;
- f) delibera di affidamento incarico o contratto per amministratori e/o soci di PMI, titolari di impresa individuale e collaboratori familiari non dipendenti, riportante il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso;
- g) attestazione del pagamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 3, che può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - i. in caso di pagamento tramite F23/24, tramite l’invio della copia del modulo F23/24 quietanzato;
 - ii. in caso di acquisto di bollo cartaceo, tramite compilazione e invio della dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo (ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) (Allegato – “Dichiarazione assolvimento bollo”);
- h) per i richiedenti organismi di ricerca copia dello statuto, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale,
- i) visura camerale in corso di validità all’atto di presentazione della domanda (ovvero rilasciata nei 180 giorni precedenti la presentazione della domanda) oppure copia dello statuto degli organismi di ricerca, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale, qualora non depositato presso il Registro delle imprese;
- j) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all’atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale

- vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;
- k) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (ovvero rilasciato nei 120 giorni precedenti la presentazione della domanda di contributo);
 - l) curriculum vitae del responsabile del progetto e di eventuali soci/amministratori, titolari di impresa individuale, collaboratori familiari non dipendenti non dipendenti (qualora si tratti di soggetti imprese);
 - m) per i soli richiedenti imprese, autocertificazione riportante i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 euro (centocinquantamila/00);
 - n) eventuale procura, redatta secondo il facsimile pubblicato sulla piattaforma al seguente link: <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/it>, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o titolare di impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b);
 - o) solo per le consulenze: lettere di intenti sottoscritte dagli enti di ricerca o altri soggetti contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, fermo restando che i relativi contratti di consulenza devono essere presentati contestualmente alla rendicontazione della spesa. In alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo. Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico, le lettere di intenti ed i contratti sottoscritti da quest'ultimi devono riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno;
 - p) solo per le consulenze: curriculum o scheda di presentazione dei consulenti, ad eccezione delle Università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica.

Articolo 15. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'istruttoria avviene con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della Legge Regionale 7/2000, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità;
 - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità;
 - c) valutazione tecnica di ammissibilità.
3. La valutazione amministrativa di ammissibilità, sia preliminare che completa, di cui al comma 2, lettere a) e b) è svolta dal personale della Struttura competente per la gestione.
4. La valutazione tecnica di ammissibilità di cui al comma 2, lettera c) è svolta da un esperto competente nella materia oggetto del progetto presentato, nominato con provvedimento del Responsabile della Direzione regionale competente in materia di ricerca ed è coordinato da un dipendente della stessa Direzione.
5. I criteri di valutazione tecnica specifici approvati con Regolamento emanato con decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023 sono indicati nell'Allegato C.
6. Le domande non ammesse possono essere ripresentate negli sportelli successivi.

Articolo 16. Valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità

1. Ogni domanda viene sottoposta ad una valutazione amministrativa preliminare, volta ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:

- a) inoltro della domanda per via telematica tramite la piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/>;
 - b) presentazione della domanda nei termini temporali di cui all'articolo 8, comma 1;
 - c) domanda sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da un soggetto titolato a rappresentarlo, come stabilito dall'articolo 13, comma 2;
 - d) rispetto del limite di partecipazione per ciascuno sportello di cui all'articolo 8, comma 3;
 - e) rispetto dei limiti di durata del progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c).
2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità sopra elencati costituisce motivo di improcedibilità e conseguentemente le domande vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17.
 3. La Struttura competente per la gestione, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla fase di selezione a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990.

Articolo 17. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato la valutazione di cui all'articolo 16 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie, volte ad accertare la presenza dei requisiti di seguito specificati:
 - a) domanda completa della relazione tecnica dettagliata del progetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del quadro di spesa dettagliato del progetto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) e della relazione asseverata firmata da soggetto abilitato di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d);
 - b) le attività progettuali previste non rientrino nelle attività escluse di cui all'Allegato B;
 - c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 16;
 - d) sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 6, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell'articolo 16;
 - e) rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - f) rispetto delle regole di ammissibilità delle spese ai sensi dell'articolo 9;
 - g) sussistenza e correttezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) e della documentazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere da b) a d).
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente per la gestione ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 18 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.
3. Le domande che, anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2, risultino prive dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda, oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, vengono dichiarate inammissibili e non sono sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 18.
4. La Struttura competente per la gestione comunica agli istanti ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi del comma 3, nonché eventuali rideterminazioni delle spese a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle stesse.

Articolo 18. Valutazione tecnica di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato la valutazione di cui agli articoli 16 e 17 sono oggetto di valutazione tecnica da parte di un esperto individuato dalla Struttura competente per la valutazione tecnica sulla

- base dei criteri di valutazione tecnica specifici approvati con Regolamento emanato con decreto n. 177/Pres del 18 ottobre 2023 riportati nell'Allegato C al presente avviso; gli esperti possono essere selezionati tra gli iscritti all'elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy o ad altre liste di esperti qualora non si riescano a reperire le professionalità necessarie.
2. Al termine della valutazione tecnica viene redatta una scheda contenente la valutazione espressa per ciascun criterio con un giudizio positivo o negativo.
 3. La Struttura competente per la gestione comunica via PEC ai richiedenti l'ammissibilità a finanziamento della domanda, acquisendo la disponibilità all'avvio dell'iniziativa e la data di previsto/effettivo avvio oppure la rinuncia.
 4. Non sono ammissibili i progetti per i quali non è stata accertata la sussistenza di tutti i suddetti criteri di valutazione tecnica specifici. La Struttura competente per la gestione comunica tempestivamente agli istanti, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
 5. La Struttura competente per la gestione comunica ai richiedenti il mancato accoglimento della domanda per l'esaurimento delle risorse stanziato, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, oppure qualora si rendano disponibili eventuali economie derivanti da disimpegni.
 6. Per le domande non finanziate entro 6 mesi dal mancato accoglimento per esaurimento delle risorse, il procedimento è definitivamente concluso.

Articolo 19. Concessione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC ed è adottato dalla Struttura competente per la gestione entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura di ciascuno sportello, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della Legge 241/1990.
2. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso a finanziamento, previa accettazione da parte del beneficiario è disposta la concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali ulteriori risorse sopravvenute.
3. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);
 - b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);
 - c) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
4. Eventuali motivi che ostano alla concessione del contributo, ad eccezione dei casi di rinuncia, vengono comunicati ai beneficiari ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

Articolo 20. Erogazione anticipata

1. I contributi concessi ai beneficiari imprese e organismi di ricerca privati possono essere liquidati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima del 70% dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavitaafvg.it/> sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC alla Struttura competente per la gestione all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it. Qualora la richiesta sia sottoscritta con firma autografa è necessario allegare anche copia del documento di identità in corso di validità.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sulla piattaforma

- <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. I contributi concessi ai beneficiari pubblici o di diritto pubblico possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40% dell'importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento.
 4. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica:
 - a) dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la Struttura competente per la gestione assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
 - b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente per la gestione attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8 bis;
 - c) della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro (centocinquantamila/00);
 - d) qualora sia accertato l'effettivo avvio dell'intervento, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
 5. La liquidazione in via anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 26.

Articolo 21. Variazioni al progetto

1. Il beneficiario realizza l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso, è consentita la presentazione di richieste di variazioni. In tal caso il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Struttura competente per la gestione, che provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione della variazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, sentito il parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 18, qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
3. L'istanza di modifica del progetto, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario o da parte di un altro soggetto titolato a rappresentarlo ed inoltrate via PEC alla Struttura competente per la gestione all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it. Contestualmente alla richiesta di modifica, deve essere presentato il quadro di spesa dettagliato, riformulato sulla base delle modifiche richieste.
4. Le modifiche dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 9.
5. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa complessiva del progetto superiore al 40% rispetto alla spesa complessiva ammessa, pena la revoca della concessione del contributo.
6. Le mere variazioni del quadro di spesa del progetto comportanti uno scostamento dei valori di spesa inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale, non necessitano di autorizzazione preventiva.
7. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la Struttura competente per la gestione si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.

8. L'autorizzazione ad eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per il progetto indicato nel provvedimento di concessione.
9. Gli eventuali prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di revoca della concessione del contributo.
10. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura/trasferimento della predetta sede, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede legale od operativa in regione fino alla conclusione dei vincoli di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30.
11. La Struttura competente per la gestione, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 2, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione da parte di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 18 comma 1 qualora ne sia rilevata l'opportunità. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.

Articolo 22. Variazioni soggettive

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo indicati nel presente avviso;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) in caso di beneficiari aventi natura di impresa, è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 29 e 30.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> e sottoscritta ed inoltrata via PEC all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it. Qualora la domanda sia sottoscritta con firma autografa è necessario allegare anche copia del documento di identità in corso di validità.
3. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la Struttura competente per la gestione, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.
4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
5. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la Struttura competente per la gestione espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
6. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario, con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi durante il periodo di durata dei vincoli di stabilità di

cui all'articolo 30 determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.

7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
8. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, è comunicata tempestivamente. La Struttura competente per la gestione espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
9. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei beneficiari, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 23. Termini e modalità di rendicontazione

1. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione del progetto, prorogabile per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine medesimo
2. Decorso il termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato, la Struttura competente per la gestione assegna un ulteriore termine perentorio di 15 (quindici) giorni per adempiere, trascorso il quale il contributo è revocato.
3. La rendicontazione è predisposta e presentata dal beneficiario alla Struttura competente per la gestione a mezzo PEC all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it, e può essere sottoscritta:
 - a) dal titolare di impresa individuale, dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
4. La rendicontazione è predisposta secondo le seguenti modalità:
 - a) i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati, ai sensi dell'articolo 41bis della L.R. n. 7/2000, presentano la rendicontazione della spesa sostenuta che deve essere certificata da parte di:
 - i. persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
 - ii. persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
 - iii. un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al D.Lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 241/1997).

Il rilascio della certificazione avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente ed alle linee guida di cui al comma 8.

Le spese di certificazione sono ammissibili fino a un massimo di 3.000,00 euro (tremila/00), come stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), punto v.

- b) i beneficiari università e organismi di ricerca pubblici ai sensi dell'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, presentano una dichiarazione che attesti che il progetto è stato realizzato nel rispetto delle previsioni dell'avviso e delle condizioni poste nel decreto di concessione.
5. Tutti i beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1 sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
- a) relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati, del TRL raggiunto dal progetto e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti progettuali, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 29 e 30, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - c) quadro dettagliato delle spese rendicontate suddivise per tipologia di attività e per voce di spesa;
 - d) diario del progetto relativo al personale con imputazione mensile delle ore per ciascun soggetto impiegato;
 - e) procura, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore interno avente potere di firma, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 3, lettera b);
 - f) copia dei contratti di consulenza di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), punto iv. e relazione sulla consulenza svolta; relazione, redatta e sottoscritta dal consulente, con la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici;
 - g) documento di identità del firmatario;
 - h) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, ovvero rilasciato nei 120 giorni precedenti la presentazione della rendicontazione;
6. Oltre alla documentazione di cui al comma 5 i beneficiari impresa e gli organismi di ricerca privati sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sottoscritta dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate ai sensi del comma 4, lettera a);
 - b) visura camerale in corso di validità all'atto di presentazione della rendicontazione (ovvero rilasciata nei 180 giorni precedenti la presentazione della rendicontazione);
 - c) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi i 150.000 euro (centocinquantamila/00);
 - d) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, attestante:
 - i. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), d) ed e);
 - ii. il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - iii. per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali e realizzazione prototipi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 9 comma 1, lettera c);
 - iv. l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto.
7. Oltre alla documentazione di cui al comma 5 le università, gli organismi di ricerca pubblici sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto titolato a rappresentarlo, attestante:
 - i. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 comma 1 lettere a), d);
 - ii. il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 12;
 - iii. per le spese relative a servizi di consulenza qualificata, prestazioni e servizi, beni immateriali e realizzazione prototipi, il rispetto del requisito dell'acquisizione da soggetti esterni al beneficiario e alle normali condizioni di mercato di cui all'articolo 9 comma 1, lettera c);
 - iv. il rispetto delle condizioni previste per il finanziamento dell'attività non economica di cui all'articolo 5 comma 2 lettere a) e b).
8. Nell'allegato D sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da fornire al certificatore per consentirne la certificazione nel caso di imprese o da conservare nel caso di università e organismi di ricerca, che devono essere rispettate a pena di inammissibilità delle stesse.
9. Il beneficiario deve conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini di eventuali ispezioni e controlli disposti ai sensi dell'articolo 28.
10. I fac-simile dei documenti di rendicontazione di cui al comma 5, lettere da a) a e), comma 6 lettere da a) a c) e comma 7 lettera a) sono pubblicati sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/> unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione della documentazione di rendicontazione ed alle linee guida inerenti all'attività richiesta ai certificatori.

Articolo 24. Istruttoria della rendicontazione

1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli a campione ai sensi dell'articolo 28.
2. Le rendicontazioni sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 23;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 1, articolo 5 comma 1 lettere a), b), c), d) e articolo 5 comma 2 lettere a) e b);
 - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di 150.000,00 euro (centocinquantamila/00);
 - d) l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la Struttura competente per la gestione assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
 - e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2;
 - g) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti all'articolo 21, comma 5;
 - h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente per la gestione dà comunicazione di ciò all'interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste

non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

4. Le rendicontazioni possono essere sottoposte a parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 18, comma 1 per la valutazione di eventuali variazioni intervenute nel progetto e della conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.

Articolo 25. Liquidazione del contributo

1. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo.
2. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento normativamente previste.
3. Qualora a seguito della rideterminazione del contributo a saldo, le somme già erogate siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la Struttura competente per la gestione dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste all'articolo 49 della Legge Regionale n. 7/2000.
4. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia.

Articolo 26. Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della Legge Regionale n. 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
 - a) qualora la Struttura competente per la gestione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge.

Articolo 27. Annullamento, revoca e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure quando:
 - a) il progetto sia stato avviato successivamente al termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, fatta salva l'eventuale proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 7 comma 4;
 - b) alla data di avvio del progetto non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c) o le attività progettuali non siano realizzate nella sede o unità operative localizzate nel territorio regionale;
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2;

- d) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 24, comma 1 sia negativo, o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2;
 - e) il progetto sia realizzato in palese e sostanziale difformità da quanto dichiarato nella domanda o nella richiesta di variazione approvata dalla Struttura competente per la gestione;
 - f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto per il progetto sia inferiore al 60% dell'importo concesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
 - g) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d);
 - h) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 32 ter della Legge Regionale 7/2000 o non sia trasmessa la domanda di subentro ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3;
 - i) i prototipi realizzati non rimangano di proprietà del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - j) non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera k);
 - k) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'articolo 28, comma 1;
3. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5.
 4. La concessione del contributo è altresì revocata totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
 5. La Struttura competente per la gestione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo liquidato. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
 6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Articolo 28. Controlli e ispezioni

1. Ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale 7/2000, possono essere disposti in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e può essere richiesta l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
2. Le certificazioni di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, lettera a) sono oggetto di controllo a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo.
3. Le ispezioni in loco possono essere effettuate su un campione rappresentativo in base ai progetti ammessi a contributo.

Articolo 29. Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Struttura competente per la gestione di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo incentivi_clustersdv_fvg@legalmail.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite piattaforma;

- b) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati, comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale;
 - c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
 - d) comunicare la data di avvio del progetto entro 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
 - e) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati, mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), f) e i), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese e in attività nel territorio regionale, non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, non destinataria di sanzioni interdittive, non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - f) per le università e gli organismi di ricerca pubblici, mantenere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 relativamente alle attività economiche per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - g) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, in relazione alle variazioni di progetto;
 - h) mantenere la proprietà dei prototipi risultato del progetto finanziato fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 9;
 - i) presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 23;
 - j) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 21 e 22, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
 - k) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto e della documentazione di spesa insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della Struttura competente per la gestione;
 - l) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - m) rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - n) rispettare quanto disposto dall'articolo 32 bis della Legge Regionale 7/2000, ovvero mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili oggetto di incentivi, nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di tre anni per le PMI o cinque anni per le grandi imprese dalla data di conclusione dell'iniziativa. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
 - o) per le università e gli organismi di ricerca pubblici, comunicare il CUP dell'intervento al fine d'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;
 - p) ottemperare agli obblighi informativi relativi alle erogazioni pubbliche nei documenti di bilancio o on line previsti dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, articolo 1, commi 125 - 129, e s.m.i. solo per i non aiuti, ove pertinente.
2. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, comma 1, lettere e) ed f) relativi all'iscrizione dell'impresa al Registro imprese e in attività nel territorio regionale, di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge Regionale n. 7/2000.

Articolo 30. Vincolo di stabilità delle operazioni

1. L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 3 anni per PMI, start up, spin off e della durata di 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui al comma 1, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile reperibile nella piattaforma al link: <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/it>. da trasmettere via PEC alla Struttura competente per la gestione dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti, la Struttura competente per la gestione, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 28, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della Legge Regionale n. 7/2000.

Articolo 31. Trattamento dei dati personali

1. In conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/ 679 e al decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione all'avviso avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Il titolare del trattamento è la Dott.ssa Ketty Segatti, Direttore Centrale per particolari funzioni della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia; il responsabile del trattamento è il Dott. Stefano De Monte, Cluster Manager del Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani Scpa.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i è pubblicata sul sito della Struttura competente: Polo Tecnologico Alto Adriatico, sulla piattaforma <https://call4fvg.clusterscienzedellavita.fvg.it/>.

Articolo 32. Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento della Struttura competente per la gestione è il Dott. Stefano De Monte, raggiungibile all'indirizzo incentivi.clustersdv@poloaa.it; il Responsabile del procedimento della Struttura competente per la valutazione è la Dott.ssa Ketty Segatti, raggiungibile all'indirizzo ketty.segatti@regione.fvg.it.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della Legge n. 241/1990, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale.
3. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 33. Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso, si rinvia alle disposizioni della Legge Regionale 7/2000.

Articolo 34. Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al presente avviso sono approvate con provvedimento del Responsabile del procedimento della Struttura competente per la gestione.

Allegato A – TRAIETTORIE DI SVILUPPO AMMISSIBILI RELATIVE ALL’AREA DI SPECIALIZZAZIONE SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027

Allegato B – SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

Allegato C – CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

Allegato D – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Allegato A

(Rif. Articolo 2 comma 1 lettera l))

TRAIETTORIE DI SVILUPPO AMMISSIBILI RELATIVE ALL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA DELLA STRATEGIA REGIONALE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S4) PER IL PERIODO 2021-2027

AREA	TRAIETTORIE DI SVILUPPO
<p>SALUTE, QUALITÀ DELLA VITA, AGROALIMENTARE E BIOECONOMIA</p>	<p>Traiettorìa 1. Sistemi e soluzioni per il mantenimento della salute e il supporto alla cura: nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, nutrizione medica e cosmetica funzionale</p> <p>Processi innovativi di ricerca, sviluppo, validazione e produzione di nuovi prodotti – nutraceutici, integratori alimentari, alimenti funzionali, alimenti personalizzati, alimenti per utilizzo a fini medici speciali e cosmetici funzionali – anche in base al profilo genetico individuale. Questi prodotti includono, ad esempio, probiotici, post-biotici, prebiotici, simbiotici, estratti vegetali o da alghe e micro alghe e loro diverse formulazioni, nonché modulatori del microbioma in ambito cosmetico.</p> <p>A tal fine, grazie alla sinergia tra industria, ricerca di base e ricerca clinica, utilizzando anche Big Data, tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e Internet of Things (IoT), verranno identificati e caratterizzati, da un punto di vista chimico, biologico e farmacologico, nuovi prodotti in ambito umano e veterinario, sviluppate innovazioni di processo industriale e confezionamento sempre più efficienti, sostenibili e rispettosi dell'ambiente anche con specifiche analisi di mercato, strategie di marketing, certificazione di prodotto, protezione intellettuale e autorizzazione al commercio.</p> <p>Questi sistemi e soluzioni hanno l'obiettivo di: a) sviluppare e diffondere un'appropriata cultura, in ambito medico e sociale, per il mantenimento in buona salute della popolazione; b) contribuire alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute durante tutto l'arco della vita (in relazione all'età, allo stato di salute e all'attività lavorativa); c) applicare soluzioni nutrizionali mediche che migliorino e supportino gli esiti clinici di specifiche patologie; d) rafforzare la competitività delle aziende regionali sui mercati nazionali ed internazionali in forte crescita, con conseguente stabile sviluppo economico ed occupazionale del territorio.</p> <p>Gli obiettivi conseguiti potranno contribuire ad una maggiore sostenibilità economica del sistema socio-sanitario regionale.</p> <p>Traiettorìa 2. Soluzioni e sistemi biomedicali innovativi: sviluppo integrato di dispositivi medici</p> <p>Ricerca e sviluppo di soluzioni biomedicali innovative per una medicina personalizzata, sostenibile ed ecosostenibile, volta alla salute umana, ma che tenga conto anche dell'ambito veterinario e dei fattori ambientali che determinano il mantenimento o la perdita della salute in un'ottica di "One Health", per percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione sempre più veloci ed</p>

affidabili, per la produzione e la commercializzazione di dispositivi medici e/o di servizi tra cui:

- dispositivi per protezione individuale, terapia, anche mediante dispositivi a base di sostanze, riabilitazione, esplorazione funzionale, diagnostica per immagini digitali in ambito umano e pre-clinico e nella sperimentazione di nuovi mezzi di contrasto per la diagnostica clinica umana e veterinaria;
- dispositivi impiantabili realizzati anche con nuovi biomateriali integrando tecnologie di produzione additiva, realtà aumentata e virtuale, robotica ed Intelligenza Artificiale (IA);
- bioreattori per ingegneria tissutale, medicina rigenerativa e terapie cellulari;
- servizi innovativi, anche in outsourcing, dei citati dispositivi medici e/o di bionanosensori avanzati in ambito implementativo e manutentivo integrati con sistemi digitali, quali Internet of Things (IoT) e IA;
- diagnostica in vitro che comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e la sorveglianza epidemiologica (includendo la diagnostica veterinaria, alimentare e ambientale) con test molecolari, test rapidi, dispositivi point-of-care integrati per ottimizzare i servizi socio-sanitari con attività diagnostica ospedaliera e ambulatoriale.

Le innovazioni previste potranno trarre vantaggio dalla presenza di un sistema integrato di biobanking e da un possibile percorso condiviso di validazione fra le imprese, le strutture sanitarie e di ricerca regionali.

In tale traiettoria si svilupperanno sistemi di Digital Twin per i citati dispositivi medici per la raccolta di Big Medical Data con tecnologie Internet of Medical Things (IoMT).

Per massimizzare ed ottimizzare l'integrazione, verranno sviluppati sistemi e soluzioni innovativi di informatica applicabili sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale - integrati con bioimmagini, biosegnali e dati provenienti dai dispositivi medici e dai laboratori di analisi confrontabili con quelli reperiti in ambito agroalimentare, veterinario e ambientale - allo scopo di federare database e repository di Big Medical Data, da elaborare con algoritmi di AI su Cloud High Performance Computing (HPC) Data Center pubblici e privati, prevalentemente regionali.

Traiettorie 3. Soluzioni e sistemi di active & assisted living per il supporto alla fragilità

Sviluppo integrato di soluzioni tecnologiche innovative che pongono le premesse anche per nuove soluzioni organizzative, per gli ambienti di vita e la domiciliarità, per la promozione di corretti stili di vita e per il monitoraggio dello stato di salute e la cura delle persone fragili. Tali soluzioni sono concepite attivando percorsi di innovazione sociale che riguardano i processi, quali ad esempio, l'uso di modalità di co-progettazione tra i diversi attori coinvolti, sempre tenendo conto della centralità dell'individuo.

Le soluzioni abitative, organizzative e tecnologiche, progettate con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, sono indispensabili per servizi domiciliari innovativi e sostenibili da correlare con i servizi alla persona anche in funzione di progetti di vita indipendente.

A titolo esemplificativo, i Big Data, alimentati dai sistemi e dalle soluzioni di questa traiettoria, quali i dispositivi medici di telemedicina, app, ausili, protesi, ed anche sistemi di teleassistenza, tecnologie indossabili, domotica ed impiantistica, verrebbero integrati con tecnologie di Internet of Things (IoT) ed

elaborati con algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale (IA), nel rispetto del quadro normativo sulla privacy, in un’ottica di un «design for all», per essere così utilizzati da tutti i portatori di interesse.

Le sperimentazioni di “Abitare possibile” previste dalla normativa vigente, completate con soluzioni tecnologiche sviluppate nell’ambito di questa traiettoria, potrebbero introdurre forme abitative innovative, da integrare con esperienze innovative di welfare di prossimità e di sviluppo delle comunità attorno alle persone con fragilità, come ad esempio i “condomini solidali” che promuovono e valorizzano l'autonomia delle persone.

I temi trattati in questa traiettoria dovranno, inoltre, mettere in campo soluzioni e sistemi in grado di garantire l’integrazione di dati afferenti alle persone fragili sul territorio con un adeguato equilibrio tra aspetti tecnologici e umani (Human&Tech), promuovendo innovazione di processo, di sistema e sociale attraverso l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Sociale Elettronico (FSSE), nel quale saranno così presenti tutte le informazioni sanitarie e socio-sanitarie del cittadino.

Questo verrà ottenuto grazie a soluzioni e sistemi software innovativi per la raccolta, aggregazione ed elaborazione dei dati sanitari e socio-sanitario-assistenziali da integrare, previa condivisione con i competenti gestori, all’interno del FSSE con un sistema di rete informatico interoperabile ed accessibile, evitando la frammentazione e dispersione dei dati e delle loro fonti, nel rispetto dei consensi ricevuti e della qualità e sicurezza informatica, e con un co-design continuo dei servizi digitali.

Traiettoria 4. Soluzioni e sistemi per terapie innovative: sviluppo integrato di farmaci e biofarmaci (biotech) per una medicina personalizzata e sostenibile
 Per una medicina personalizzata, traslazionale, sostenibile ed ecostenibile, nell’ambito delle “unmet clinical needs”, si includono:

- a) lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di:
 - ATMP-Advanced Therapy Medicinal Products;
 - Farmaci biologici (proteine ricombinanti/anticorpi monoclonali, biosimilari);
 - vaccini a uso umano e veterinario;
- b) la valorizzazione di piattaforme di “drug discovery” nel settore umano e veterinario per:
 - “drug-repurposing”;
 - nuovi API (Active Pharmaceutical Ingredients)
- c) le strategie di implementazione delle terapie innovative in ambito clinico e la profilazione farmaco genetica/omica;
- d) il riciclo e riutilizzo degli scarti chimici e/o biochimici della produzione farmaceutica.

Le filiere si integrano con strutture di supporto per studi clinici di fase I e II, comprendenti ATMP, screening farmacologici, “Structural Based Drug Design” (SBDD) e colture organotipiche.

La realizzazione di servizi avanzati di prevenzione, diagnosi, personalizzazione della terapia e monitoraggio della stessa avvengono attraverso l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale (AI), lo sviluppo di processi di Machine Learning e la modellistica molecolare (metodologie in silico computazionali per screening reali e virtuali) grazie all’utilizzo di High Performance Computing (HPC) anche nel rispetto del quadro normativo sulla privacy.

Allegato B

(Rif. Articolo 5, comma 1)

SETTORI E ATTIVITÀ ESCLUSI

- a) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- b) nel settore delle attività di difesa, l'uso, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- c) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- d) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- e) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- f) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- g) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- h) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ri-locazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- i) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- j) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- k) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- l) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
 - i. progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
 - ii. progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
 - iii. progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione;
- m) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - i. discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
 - ii. discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;

- n) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- o) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
 - i. impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - ii. impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA

CRITERI DI VALUTAZIONE

da valutare in termini di giudizio espresso con SÌ/NO

Criterio	Articolazione del criterio	Giudizio
1.Coerenza del progetto in termini di	a) innovatività e originalità del progetto misurata in termini di adeguatezza del TRL di partenza rispetto allo stato dell'arte dell'impresa e del mercato di riferimento	
	b) validità tecnica misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici	
2.Adeguatezza delle attività da realizzare in termini di	a) coerenza delle attività progettuali da realizzare rispetto al TRL da raggiungere	
	b) pertinenza e congruità delle spese rispetto ai contenuti progettuali	
3.Adeguatezza del soggetto proponente	presenza di risorse umane interne ed esterne coinvolte nel progetto con competenze rispetto ai contenuti delle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere	
4.Contributo alla sostenibilità ambientale	<p>ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare - l'utilizzo di materiali ecocompatibili - il riuso dei residui di lavorazione - la riduzione e il riciclo dei rifiuti - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti - il risparmio delle risorse energetiche - l'efficientamento energetico - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili - il risparmio delle risorse idriche 	
5.Progetto concernente le tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso	

Allegato D

(Rif. Articolo 9 comma 1 lettera a) e Articolo 23, comma 8)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

1.3 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

2.1.1. PERSONALE BENEFICIARI IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA PRIVATI

2.1.2 PERSONALE BENEFICIARI UNIVERSITÀ E ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI O DI DIRITTO PUBBLICO

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

2.3 PRESTAZIONI E SERVIZI

2.4 SERVIZI DI CONSULENZA QUALIFICATA

2.5 BENI IMMATERIALI

2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI

2.7 MATERIALI DI CONSUMO

2.8 SPESE GENERALI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, a pena di inammissibilità:

- a) rientrare tra le categorie ammissibili dall'avviso ed essere pertinenti al progetto e, in sede di rendicontazione, essere conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 21;
- b) essere riferite all'arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la spesa relativa alla certificazione del rendiconto, che può essere fatturata entro la data di rendicontazione. Non sono ammissibili spese rientranti nell'arco temporale di realizzazione del progetto qualora riferite a ordini o

documenti di trasporto di data antecedente a quella di avvio del progetto o a contratti aventi attuazione in data antecedente a quella di avvio del progetto. Sono ammissibili fatture di data successiva a quella di conclusione del progetto, ma comunque antecedenti alla rendicontazione, purché riferite ad avvisi di parcella o fatture proforma di data ricompresa nel periodo di realizzazione del progetto, che vanno in ogni caso conservati nella documentazione relativa alla rendicontazione;

- c) essere pagate entro la data di rendicontazione;
- d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti al progetto, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 1.2. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima o a fatture non pertinenti il progetto e solo per la parte saldata con le suddette modalità di transazione;
- e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità del beneficiario.

Sono fatte salve le particolarità inerenti alle spese generali calcolate con le modalità di semplificazione previste dall'avviso.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni, i beneficiari sono tenuti preferibilmente a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti al progetto (e non beni/servizi non pertinenti allo stesso);
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere conservato nella documentazione relativa alla rendicontazione, unitamente alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/justificativi il cui costo imputabile totale relativo ai beni e servizi inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro, fatta eccezione per i giustificativi relativi a canoni di leasing.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso il beneficiario deve documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
 - a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera, ad eccezione della lingua inglese, deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La spesa deve essere documentata da:

- *estratto conto bancario;*
- *attestazione di bonifico bancario;*
- *ricevuta bancaria;*
- *estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario;*
- *bollettino/vaglia postale;*
- *ricevuta F24 (per versamento ritenute d'acconto);*
- *ricevuta PAGO PA.*

Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. È ammessa la compensazione unicamente per i pagamenti degli F24 con crediti maturati nei confronti dell'Erario.

La documentazione di quietanza deve essere in copia integra¹ e consentire la tracciabilità dei pagamenti², indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto. È richiesto in particolare che la causale del pagamento riportata sulla quietanza indichi il numero della fattura, in assenza del quale deve essere conservato mastro di contabilità intestato al fornitore da cui si evinca con ragionevole certezza che la fattura sia stata pagata.

In caso di pagamento cumulativo al medesimo fornitore, devono essere conservate le altre fatture coinvolte in tale pagamento, anche se non relative al progetto, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano

¹ La copia dell'estratto conto deve essere intestata al beneficiario, indicare il numero di conto corrente e comprendere di norma tutte le pagine, fatti salvi i casi di documentazione molto corposa per i quali può essere fornito estratto che comunque garantisca il riferimento al beneficiario e al numero di conto (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate).

² La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile del beneficiario.

rilevabili le specifiche registrazioni. Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta deve essere detratta dalla spesa ammissibile.

In caso di pagamento cumulativo a più fornitori deve essere fornita distinta chiaramente riferibile alla banca³ o sottoscritta dalla banca, che consenta di tracciare il pagamento al fornitore⁴.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

1.3 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione deve essere redatta secondo le modalità di cui all'articolo 23 dell'avviso, seguendo le linee guida che verranno approvate ai sensi dell'articolo 23 comma 8.

In particolare:

a) il beneficiario UNIVERSITÀ o ORGANISMO DI RICERCA PUBBLICO presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 23 comma 4 lettera b) dell'avviso, unitamente alla documentazione di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo. Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere conservata in originale ai fini di eventuali ispezioni o controlli disposti ai sensi dell'articolo 28 dell'avviso.

b) il beneficiario IMPRESA o ORGANISMO DI RICERCA PRIVATO:

- affida l'incarico per la certificazione del rendiconto ad un soggetto di cui all'articolo 23 comma 4 lettera a) dell'avviso;
- trasmette al certificatore copia del decreto di concessione, eventuali ulteriori atti di autorizzazione di variazioni o di proroga del termine di conclusione del progetto e tutta la documentazione del rendiconto

³ Le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca.

⁴ In casi eccezionali e di sistemi contabili complessi può essere ammessa distinta estratta dai sistemi contabili automatizzati.

(giustificativi; quietanze; mastro contabile qualora la causale del pagamento non riporti il riferimento espresso al giustificativo; fatture non riguardanti il progetto ma rientranti nel pagamento cumulativo del giustificativo addebitato al progetto oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni; documentazione comprovante l'eventuale cessione del credito a società specializzata; eventuale altra documentazione comprovante l'effettività e la tracciabilità del pagamento; eventuale altra documentazione specifica per tipologia di voce di spesa secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi; per il personale, la documentazione dettagliata al successivo paragrafo 2.1);

- acquisisce dal certificatore la dichiarazione firmata sulla certificazione effettuata;
- presenta la rendicontazione ai sensi dell'articolo 23 comma 4 lettera a) dell'avviso, unitamente alla documentazione di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere conservata in originale ai fini di eventuali ispezioni o controlli disposti ai sensi dell'articolo 28 dell'avviso.

Nei casi previsti, l'attività di controllo del certificatore è effettuata sui seguenti aspetti:

- coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
- esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa, riferibilità degli stessi al beneficiario e al periodo di realizzazione del progetto;
- esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
- modalità di pagamento conforme alle modalità consentite dall'avviso;
- comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di progetto con le ore di presenza registrate nel Libro unico o di altra documentazione equivalente del beneficiario;
- controllo della tracciabilità e della corretta registrazione nella contabilità del beneficiario, eventualmente a campione.

Il costo dell'attività di certificazione è rendicontabile fra i costi del progetto, alla voce "prestazioni e servizi".

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

Questa voce comprende le spese per il personale impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. La spesa relativa alle ore svolte nelle missioni relative al progetto finanziato è ammissibile per il solo personale dipendente nel limite dell'orario giornaliero contrattualmente previsto

2.1.1 PERSONALE BENEFICIARI IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA PRIVATI

Per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati sono ammissibili ai sensi dell'avviso i seguenti soggetti:

- personale dipendente a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
- personale non dipendente di seguito indicato:
 - soggetti con rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa (il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e delle mansioni);
 - amministratori e/o soci di PMI, titolari di impresa individuale e collaboratori familiari iscritti, prima dell'avvio del progetto, alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia del beneficiario. Ai fini dell'ammissibilità della spesa relativa a tali soggetti dovrà essere inviata unitamente alla domanda di contributo la delibera del relativo incarico da parte degli organi societari collegiali (conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa) oppure il contratto relativo alla prestazione prevista nell'ambito del progetto (con condizione sospensiva legata all'ottenimento del contributo), che dovranno riportare il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso.

L'attività può essere svolta anche tramite la modalità di smart working.

Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.

Non è ammissibile il personale inquadrato come stagista o con contratto di somministrazione.

Le spese di personale sono determinate a costi reali individuati, per ciascun soggetto, in base agli importi desumibili da un riepilogo della retribuzione annua lorda relativa al primo anno di partecipazione di ogni soggetto nel progetto (comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto), come di seguito specificato:

RAL	Retribuzione annua lorda (comprensiva quota oneri previdenziali e assistenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore)
RDIF	Retribuzione differita (rateo 13esima e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (cioè non a carico del dipendente)
H	Ore lavorative annue previste da contratto
TARIFFA ORARIA REALE	$(RAL+RDIF+OS)/H$

I costi orari reali sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1720 ore/uomo.

Per i soci o amministratori di PMI o titolari di impresa individuale, non dipendenti e per il personale dipendente con qualifica di dirigente, l'ammontare massimo annuo ammissibile è pari a 600 ore/uomo.

L'ammontare delle ore di attività imputate al progetto dal richiedente e la compatibilità con l'attività ordinaria svolta dal medesimo è oggetto di valutazione di congruità da parte dell'esperto di cui all'articolo 18 dell'avviso, sulla base della tipologia del progetto, dell'apporto dei terzi nell'ambito dello stesso, della dimensione e dell'attività ordinaria del richiedente.

Le ore lavorate per il progetto devono essere trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione che verrà pubblicata ai sensi dell'articolo 23 comma 8 dell'avviso e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico dell'impresa o di altra documentazione equivalente dell'organismo di ricerca privato (ad es. timbrature).

Il responsabile del progetto può essere un soggetto esterno al beneficiario, incaricato dal medesimo sulla base di specifico contratto da presentare in sede di rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce “servizi di consulenza qualificata”.

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale in relazione all’attività da svolgere nello stesso. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o di diploma di istruzione tecnologica superiore di cui alla Legge 15 luglio 2022 n. 99 o avere esperienza lavorativa almeno triennale nel campo di attività del progetto. Per il responsabile del progetto è richiesta la presentazione di curriculum. Per il rimanente personale impiegato nel progetto le specifiche competenze devono essere riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda.

2.1.2 PERSONALE BENEFICIARI UNIVERSITÀ E ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI O DI DIRITTO PUBBLICO

Per i beneficiari università ed organismi di ricerca pubblici o di diritto pubblico sono ammissibili ai sensi dell’awiso i seguenti soggetti:

- personale dipendente a tempo determinato o indeterminato;
- personale non dipendente con rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa (quali, ad esempio, assegno di ricerca, borsa di ricerca, dottorato).

L’attività può essere svolta anche tramite la modalità di smart working.

Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.

Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista o stagista o con contratto di somministrazione.

Le spese di personale sono determinate a costi reali individuati, per ciascun soggetto, in base agli importi desumibili da un riepilogo della retribuzione annua lorda relativa al primo anno di partecipazione di ogni soggetto nel progetto (comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto), come di seguito specificato:

RAL	Retribuzione annua lorda (comprensiva quota oneri previdenziali e assistenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore)
RDIF	Retribuzione differita (rateo 13esima e 14esima)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (cioè non a carico del dipendente)
H	Ore lavorative annue previste da contratto
TARIFFA ORARIA REALE	$(RAL+RDIF+OS)/H$

I costi orari reali sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1720 ore/uomo.

Per il personale dipendente delle Università con qualifica di Professore Ordinario e per il personale dipendente degli Organismi di Ricerca pubblici o di diritto pubblico con qualifica di Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello, l'ammontare massimo annuo ammissibile è pari a 600 ore/uomo.

L'ammontare delle ore di attività imputate al progetto dal richiedente e la compatibilità con l'attività ordinaria svolta dal medesimo è oggetto di valutazione di congruità da parte dell'esperto di cui all'articolo 18 dell'avviso, sulla base della tipologia del progetto, dell'apporto dei terzi nell'ambito dello stesso, della dimensione e dell'attività ordinaria del richiedente.

Le ore lavorate per il progetto devono essere trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione pubblicata ai sensi dell'articolo 23 comma 8 dell'avviso e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico o di altra documentazione equivalente dell'organismo di ricerca privato (ad es. timbrature).

Il responsabile del progetto può essere un soggetto esterno al beneficiario, incaricato dal medesimo sulla base di specifico contratto da presentare in sede di rendicontazione del progetto, che dovrà essere anticipato in domanda da lettera di intenti. In tal caso il compenso sarà imputabile alla voce "servizi di consulenza qualificata".

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di adeguata qualifica e/o esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nello stesso. In particolare, il responsabile del progetto ed i ricercatori devono essere in possesso di laurea, eventualmente di primo livello, di tipo tecnico-scientifico o di diploma di istruzione tecnologica superiore di cui alla Legge 15 luglio 2022 n. 99 o avere esperienza lavorativa almeno triennale nel campo di attività del progetto. Per il responsabile del progetto è richiesta la presentazione di curriculum. Per il rimanente personale impiegato nel progetto le specifiche competenze devono essere riportate nella relazione tecnica allegata alla domanda.

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa sul territorio regionale in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Qualora gli strumenti siano utilizzati sia nella fase di ricerca che in quella di sviluppo, la spesa deve essere correttamente ripartita nelle predette fasi nel rispetto della relativa durata; se le fasi di ricerca e sviluppo si sovrappongono temporalmente, la spesa deve essere imputata in proporzione all'effettivo utilizzo dei beni nelle varie fasi.

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento⁵. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna/installazione dei beni, specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;
- integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d'acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

⁵ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

2.3 SERVIZI DI CONSULENZA QUALIFICATA

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati contrattualizzati di consulenza per attività tecnico-scientifiche di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato⁶.

La spesa si suddivide in due sottovoci:

- 1) consulenze prestate da Università o organismi di ricerca⁷;
- 2) consulenze prestate da altri soggetti in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

2.4 PRESTAZIONI E SERVIZI

Questa voce comprende le spese relative a prestazioni e servizi necessari all'attività progettuale e non direttamente imputabili alla realizzazione fisica di prototipi e acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato⁸, tra cui:

- effettuazione di test, prove e i servizi in cloud,
- servizi propedeutici alla brevettazione,
- attività di divulgazione/diffusione dei risultati,
- spese connesse alla certificazione di prodotti e dispositivi
- spese sostenute per la certificazione delle spese del rendiconto di cui all'articolo 9 comma 1, lettera c) punto v. dell'avviso fino a un massimo di € 3.000,00 (tremila/00).

2.5 BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquistati o ottenuti in licenza nel periodo di realizzazione del progetto e acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato⁹.

⁶ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;

b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

⁷ Si veda la definizione di organismo di ricerca all'articolo 2 comma 1 lett. f) dell'avviso. Non sono ricomprese le imprese che svolgono attività di ricerca, sviluppo, innovazione esclusivamente o comunque in via prevalente a fini commerciali.

⁸ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;

b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

⁹ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa

I beni immateriali funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:

- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata dello stesso.

Qualora l'uso dei beni immateriali non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in percentuale, in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Qualora gli strumenti siano utilizzati sia nella fase di ricerca che in quella di sviluppo, la spesa deve essere correttamente ripartita nelle predette fasi nel rispetto della relativa durata; se le fasi di ricerca e sviluppo si sovrappongono temporalmente, la spesa deve essere imputata in proporzione all'effettivo utilizzo dei beni nelle varie fasi.

Acquisto

Sono imputabili i costi dei beni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:

- in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento¹⁰. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene, qualora documentato in fattura o da altra documentazione probante, ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; per le fatture di acconto la data di inizio utilizzo decorre dalla data di consegna, ovvero, in mancanza, dalla data della fattura di saldo;
- integralmente, qualora i beni non siano soggetti ad ammortamento, specificandone il motivo nella relazione del progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: $CA \times A\% \times gg/365 \times U\%$

Dove: CA = costo d'acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.

secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;

b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

¹⁰ Non si applica la regola contabile di dimezzamento della quota di ammortamento al primo anno di imputazione.

Il contratto di leasing deve:

- contenere la descrizione in dettaglio dei beni, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile è dato dalle spese documentate che si riferiscono al periodo di realizzazione del progetto.

2.6 REALIZZAZIONE PROTOTIPI

Questa voce comprende le spese per la realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o impianti pilota quali costi per prestazioni, lavorazioni e materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, acquisiti da soggetti esterni al beneficiario che sostiene la spesa e alle normali condizioni di mercato¹¹.

Sono imputabili le spese relative all'acquisto di materiali, inclusi componenti, semilavorati e loro lavorazioni, comprensive degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, spedizione, ecc.) e a condizione che gli stessi siano consegnati presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti alla specificità dello stesso. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, in sede di rendicontazione è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Non sono ammissibili prelievi di magazzino.

2.7 MATERIALI DI CONSUMO

Questa voce comprende le spese relative all'acquisto di materiali di consumo direttamente imputabili al progetto e non relativi alla realizzazione dei prototipi.

Sono imputabili le spese relative all'acquisto di materiali comprensive degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, spedizione, ecc.) e a condizione che gli stessi siano consegnati presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti alla specificità dello stesso. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, in sede di rendicontazione è necessario allegare il relativo documento di trasporto.

Non sono ammissibili prelievi di magazzino.

2.8 SPESE GENERALI

¹¹ Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato è soddisfatto:

a) per i beneficiari imprese e organismi di ricerca privati qualora il fornitore è un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lett. n) dell'avviso;

b) per i beneficiari Università, organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore è stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

Sono i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto, relativi alle funzionalità operative del beneficiario quali telefono, illuminazione, riscaldamento, ecc. e comprendenti le spese per il personale indiretto, quale il personale con mansioni amministrative e contabili.

Tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 10% dei costi relativi al personale.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE CON LA DOMANDA:

Voce di spesa "Personale":

- elenco del personale con sintetica indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività nell'ambito del progetto (allegato *Quadro di spesa dettagliato*, art. 14 comma 2 lett. b) dell'avviso)¹²;
- illustrazione delle competenze ed esperienze del personale e delle attività da svolgere nel progetto (allegato *Relazione tecnica dettagliata del progetto*, art. 14 comma 2 lett. a) dell'avviso);
- curriculum vitae del responsabile del progetto;
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto: dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 14 comma 2 lett. e) punto iv. dell'avviso), curriculum vitae e delibera incarico/contratto riportante il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso.

Voci di spesa "Strumenti e attrezzature", "consulenze", "prestazioni e servizi", "beni immateriali", "realizzazione prototipi", "materiali":

- elenco dei beni/prestazioni/servizi/consulenze da acquisire con indicazione delle modalità di acquisizione e dei nominativi dei fornitori ove già individuati (allegato 2- "*Quadro di spesa dettagliato*", art. 14 comma 2 lett. b) dell'avviso);
- illustrazione dei beni/prestazioni/servizi/consulenze e dello specifico utilizzo nel progetto (allegato 1 "*Relazione tecnica dettagliata del progetto*", art. 14 comma 2 lett. a) dell'avviso);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'indipendenza tra i fornitori/consulenti e il beneficiario (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 13 comma 2 lett. e) dell'avviso).
- solo per le consulenze: lettere di intenti sottoscritte dagli enti di ricerca o altri soggetti contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi, fermo restando che i relativi contratti di consulenza devono essere presentati contestualmente alla rendicontazione della spesa. In alternativa alle lettere di intenti possono essere allegate copie dei contratti eventualmente già stipulati, purché ne sia condizionata l'efficacia all'ottenimento del contributo. Qualora le consulenze siano intermedie da istituti di trasferimento tecnologico, le lettere di intenti ed i contratti sottoscritti da quest'ultimi devono riportare puntuale indicazione dei fornitori effettivi delle consulenze, nonché tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere da parte di ciascuno
- solo per le consulenze: curriculum o scheda di presentazione dei consulenti, ad eccezione delle Università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica;
- solo per le consulenze prestate da enti di ricerca, ad eccezione delle università nonché degli enti di ricerca a maggioranza pubblica del territorio regionale: statuto degli stessi qualora non depositato presso il Registro delle imprese.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

Voce di spesa "Personale":

¹² Qualora il richiedente intenda assumere un soggetto per operare nell'ambito del progetto, è possibile non indicarne in domanda il nominativo ma è necessario delinearne qualifica e competenze sulla base delle quali il soggetto sarà selezionato e assunto. Tali elementi saranno esaminati in sede di valutazione dei progetti.

- diario del progetto con le ore prestate da ogni singolo addetto (art. 23 comma 5 lett. d) dell'avviso);
- illustrazione delle attività svolte da ogni addetto (allegato *Relazione tecnica dettagliata dell'attività svolta*, art. 23 comma 5 lett. a) dell'avviso);
- pagine del Libro unico o altra documentazione equivalente (ad es. timbrature) che riportino la registrazione delle presenze relativamente ai mesi di partecipazione al progetto;
- nel caso il beneficiario abbia altre sedi al di fuori del territorio regionale e la sede di lavoro non sia registrata nel Libro unico o in altra documentazione equivalente, modello UNILAV o altra idonea documentazione da cui si evinca la sede lavorativa in regione;
- per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto, dichiarazione sostitutiva concernente la relativa iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 23, comma 6 lett. d) punto iv) dell'avviso);
- per il personale non dipendente con rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normative, i relativi contratti;
- giustificativi di spesa (buste paga/cedolini) e relative quietanze;

Voci di spesa "Strumenti e attrezzature", "consulenze", "prestazioni e servizi", "beni immateriali", "realizzazione prototipi", "materiali":

- elenco dei beni/prestazioni/servizi/consulenze rendicontati (allegato *Quadro di spesa dettagliato spese rendicontate*, art. 23, comma 5 lett. c) dell'avviso);
- illustrazione dei beni/prestazioni/servizi/consulenze acquisiti e del loro utilizzo nell'ambito del progetto (allegato *Relazione tecnica dettagliata dell'attività svolta*, art. 23 comma 5 lett. a) dell'avviso);
- fatture/giustificativi di spesa;
- quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (v. paragrafo 1.3);
- quietanza del modello F24, corredata da report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, a comprova del versamento delle ritenute d'acconto relative alle prestazioni dei professionisti;
- documenti di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque quando non è chiara in fattura la sede di consegna per le imprese che hanno più sedi;
- estratto del libro cespiti (o documento contabile equivalente nel caso di beni non ancora registrati a bilancio) da cui si evinca il coefficiente di ammortamento dello strumento/attrezzatura/bene imputato al progetto;
- contratti di leasing, da cui si evinca il valore delle quote capitale delle rate imputate al progetto;
- eventuale relazione e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, pubblicazioni, ecc.);
- solo per le spese di consulenza: relazione, redatta e sottoscritta dal consulente, con la descrizione dettagliata dell'attività svolta in riferimento al progetto e dei risultati tecnico/scientifici raggiunti ed eventuali allegati tecnici (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.);
- contratti relativi alle prestazioni/servizi/consulenze rendicontati qualora non già allegati alla domanda di contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'indipendenza tra i fornitori/consulenti e il beneficiario (allegato *Dichiarazioni sostitutive*, art. 23, comma 6 lett. d) punto iii) dell'avviso per i soggetti imprese ed organismi di ricerca privati, art. 23, comma 7 lett. a) punto iii) dell'avviso per i soggetti università ed organismi di ricerca pubblici).